

UNIVERSITÀ degli STUDI di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE

# DEMOCRAZIA E DIRITTI SOCIALI

Fascicolo 2/2024

**NUOVE QUESTIONI E LIMITE GIURIDICO  
LA FORZA NECESSARIA DEL DIRITTO**



EDIZIONI UNIVERSITÀ DI CASSINO

2024

Copyright © 2024 – Gli Autori



Democrazia e Diritti Sociali

e-ISSN 2610-9166

Direttore responsabile: Luigi Di Santo

Registrazione presso il Tribunale di Cassino n. 4 del 19 marzo 2018

Edizioni Università di Cassino

Centro Editoriale di Ateneo

Palazzo degli Studi Località Folcara, Cassino (FR), Italia

# **DEMOCRAZIA E DIRITTI SOCIALI**

**FASCICOLO 2/2024**

**NUOVE QUESTIONI E LIMITE GIURIDICO  
LA FORZA NECESSARIA DEL DIRITTO**

# DEMOCRAZIA E DIRITTI SOCIALI

e-ISSN 2610-9166

Fascicolo 2/2024

## NUOVE QUESTIONI E LIMITE GIURIDICO LA FORZA NECESSARIA DEL DIRITTO

Direttore scientifico e responsabile

LUIGI DI SANTO

Vicedirettore

GENNARO GIUSEPPE CURCIO

GIUSEPPE ACOCELLA (*Università Giustino Fortunato*) - EDOARDO ALES (*Università di Napoli Parthenope*) - FRANCESCO BUONOMENNA (*Università di Salerno*) - DANIELE CANANZI (*Università Mediterranea di Reggio Calabria*) - DARIO CAPOTORTO (*Sapienza Università di Roma*) - GIOVANNI CERCHIA (*Università degli Studi del Molise*) - ANTIMO CESARO (*Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"*) - GENNARO GIUSEPPE CURCIO (*Istituto Internazionale Jacques Maritain - Roma*) - MARIA D'ARIENZO (*Università di Napoli Federico II*) - LUIGI DI SANTO (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*) - MAURIZIO ESPOSITO (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*) - JOSÉ ANTONIO GARCÍA LÓPEZ (*Universidad de Jaén*) - NADER HAKIM (*Université de Bordeaux*) - JOSÉ ALBUCCÓ HENRÍQUEZ (*Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez*) - FLOR MARIA AVILA HERNANDEZ (*Universidad Católica de Colombia*) - MICHELE IASELLI (*Università Luiss Guido Carli*) - MARGHERITA INTERLANDI (*Università di Napoli Federico II*) - NATALIA KOCHKINA (*Taras Shevchenko National University of Kyiv*) - SEBASTIANO MAFFETTONE (*Università Luiss Guido Carli*) - FRANCESCO MANCUSO (*Università di Salerno*) - LAURA MOSCATI (*Sapienza Università di Roma*) - PASQUALE PASSALACQUA (*Università di Roma Tor Vergata*) - JULIO EDMUNDO PLAZA (*Instituto Jacques Maritain de la Argentina*) - ROBERTO POLI (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*) - ANTONIO PUNZI (*Università Luiss Guido Carli*) - GIUSEPPE RECINTO (*Università di Napoli Federico II*) - RENATO RUA DE ALMEIDA (*Pontificia Universidade Católica de São Paulo*) - PIER FRANCESCO SAVONA (*Università di Napoli Federico II*) - GIANCARLO SCALESE (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*) - VITO DONATO SERRITELLA (*Pontificio Dicastero per i Testi Legislativi*) - STEFANO ZAMAGNI (*Università di Bologna*)

Comitato di redazione

GIULIO DONZELLI (*Caporedattore*) - FRANCESCO CAVINATO - MARIKA GIMINI - SARAH GRIECO - NAUSICA LUCIA GUGLIELMO - PAOLO IAFRATE - FEDERICA MADONNA - RAFFAELE MAIONE - SALVATORE MARIA PISACANE - VITTORIO SALERA - LORENZA TOMASSI - GIANPIERO URICCHIO - LUISA ROMAGNOLI (*Segretaria di redazione*)

## INDICE

### Introduzione

LUIGI DI SANTO, *Praxis e limite giuridico. Dell'assenza e della presenza del diritto* 5

### Saggi

GIUSEPPE RECINTO, *L'interesse "non per forza" superiore del minore* 19

ANGELO PIO BUFFO, *L'Angelo nella tempesta. La sfida dell'innovazione responsabile* 29

DANIELE CANANZI, *La vita come un romanzo. Esperienza religiosa e sproporzione narrativa partendo dalla riflessione di Paul Ricœur* 49

ANTONIO LUONGO, *La "potenza del negativo" come destino dell'Europa: un libro di Biagio de Giovanni* 65

AUGUSTO ROMANO, *Dimensioni temporali e spaziali nella penalità esecutiva: una mappa concettuale per un ripensamento del penitenziario* 75

MARGHERITA INTERLANDI, *Large Language Model e sistema di giustizia amministrativa. Prime riflessioni sul ruolo del giudice amministrativo* 85

### Articoli

CLAUDIA ATZENI, *I minori stranieri non accompagnati fra tutela delle vulnerabilità e gestione emergenziale del fenomeno* 101

SARAH GRIECO, *Vulnerabilità e disabilità. Tra cautele protettive, rischi di stigmatizzazione e giusto processo* 125

NAUSICA LUCIA GUGLIELMO, *L'umanità al varco. L'Intelligenza Artificiale può essere lo "scrigno" delle verità sull'essere umano* 151

ELENA SICLARI, *Estraneità, ospitalità, traduzione. Per una filosofia della migrazione* 167

MARCO PLUTINO, *Public or Private AI: un (nuovo) dilemma per la tutela dei diritti fondamentali alla prova della attuazione della strategia italiana per l'IA* 183

FRANCESCO CIRILLO, *Un diritto per l'Intelligenza Artificiale: quis, quid, quando, ubi, cur?* 199

### Note

PAOLO BECCHI, *La firma, il numero, la cifra. Con Deleuze oltre Foucault* 225

ROSSELLA BUFANO, *Olympe de Gouges: la rilettura del giusnaturalismo* 229

LUISA ROMAGNOLI, *La città nel pensiero di Giorgio La Pira* 239

VIVIANA LANCIA, *Equo compenso. Riflessioni a un anno dalla riforma* 245

### Recensioni

P. MARRA, *Per una moralità procedurale del diritto. Considerazioni a partire da Lon L. Fuller*, Bari, Cacucci, 2022 (Casimiro Coniglione) 257

A. WULF, *Magnifici ribelli. I primi romantici e l'invenzione dell'Io*, Roma, Luiss University Press, 2023 (Laura Donatiello) 263

A. BRUNORI, <i>Imputazione e colpa. L'invenzione della volontà</i> , Macerata, Quodlibet, 2023 (Vittorio Salera)	267
L. GIORGI, <i>Giuseppe Dossetti. La politica come missione</i> , Roma, Carocci, 2023 (Matteo Marcaccio)	269
S. SALARDI, <i>Neurotecnologie tra potere e libertà. Medicina, etica, discriminazioni di genere</i> , Milano, Wolters Kluwer Italia, 2024 (Claudia Severi)	273



## INTRODUZIONE

### *PRAXIS* E LIMITE GIURIDICO. DELL'ASSENZA E DELLA PRESENZA DEL DIRITTO

1. Avvio - 2. Il ritorno della memoria - 3. Il ritorno della persona - 4. Lo stato dell'arte - 5. Il limite necessario: il diritto - 6. Conflitto "latente" e conflitto "patente" come interazione tra *praxis* e limite giuridico

#### 1. Avvio

Nel nostro tempo la crisi del limite giuridico ha investito sia l'individuo che la comunità sino all'apertura del declino dello Stato, nel segno della modernità che svanisce col suo progetto, veicolando le aspettative di vita verso "mode" piuttosto che "modelli". Rimane l'individuo senza Stato, in solitaria e falsa libertà. Il *civis* che necessita delle forme del politico per partecipare allo scontro e al confronto rischia di essere paradossale di se stesso. Scrive Punzi: «Qui sta il paradosso del soggetto moderno, che si afferma come metro della realtà per poi essere ridotto ad oggetto di una rappresentazione astratta che recide ogni vincolo con l'alterità per poi finire tra le braccia di uno Stato inteso come unica istanza»<sup>1</sup>. Eppure, anche nel "vivo del paradosso" non possiamo fare a meno del "politico" e in un certo senso della politica. Il bisogno di esprimere la propria vitalità rende l'essere sociale adattabile alle forme di con-vivenza più disperate. Nella crisi dell'Istituzione non può essere evitato il frammentarsi della vitalità in un appartenere debole e mutevole. Una disintegrazione patente che paradossalmente richiama la lucida lezione di Herbert Marcuse nel suo levare la voce sui pericoli insiti nella «ideologia repressiva della libertà, secondo la quale la libertà umana può fiorire anche in una vita dove prevalgono fatica, miseria e stupidità»<sup>2</sup>. La "chiusura dell'universo politico" prospera nel clamore del silenzio dell'Istituzione. La statualità in crisi non riesce a svolgersi né strutturalmente né funzionalmente. La nuova *machina machinarum* potrebbe incarnarsi nelle "istituzioni" globali che producono, tra le merci, la più delicata: il consenso politico. La dicotomia consumo-consenso assurge a codice ermeneutico della figura del nuovo *Leviatano*. Più sono "decisi" i consumi dell'effimero più si celebra il dominio del tempo presente senza

---

<sup>1</sup> A. PUNZI, *L'ordine giuridico delle macchine. Le Mettrie Helvetius D'Holbach. L'uomo macchina verso l'intelligenza collettiva*, Torino, 2003, p. 259.

<sup>2</sup> H. MARCUSE, *L'uomo a una dimensione*, Torino, 1997, p. 39.

memoria, nella non necessaria comunicazione<sup>3</sup>. Gli esseri umani non controllano il proprio tempo vitale, sommersi dal timore prodotto dall'impossibilità di decifrare il mondo esteriore. «La tecnologia fa aumentare la scorta delle informazioni disponibili; mentre la scorta aumenta, i meccanismi di controllo risultano insufficienti e ne sono necessari altri per trattare le nuove informazioni. Se anche i nuovi meccanismi di controllo sono prodotti tecnici, determinano un ulteriore aumento della scorta delle informazioni. Quando questa scorta non è più controllabile, si verifica un crollo generale della tranquillità psichica e della finalità sociale. La gente, priva delle difese non ha modo di dare un senso alle proprie esperienze, perde la capacità di ricordare e non riesce ad immaginare un futuro dotato di logica<sup>4</sup>. Ma l'Istituzione produce ancora, sempre più debolmente, una merce umana particolare: il diritto. La crisi del "politico" inevitabilmente comporta la carenza del diritto. La produzione legislativa lascia il campo a condizioni diverse e più leggibili sulla scorta di una adeguata innervazione comportamentale legata alla presenza di nuove sfere informative e allo stesso tempo alla assenza di comunicazione profonda. La crisi investe le radici materiali ed educazionali dell'uomo, prodotto tra i prodotti, non più al centro della vitalità costituzionale espressa dal fare del lavoro come valore<sup>5</sup>, così come la frammentazione in atto incide pericolosamente sulla costitutività di un "ambiente umano" del diritto. «La crisi del diritto rischia di diventare – così come in verità si è costretti a rilevare in taluni casi – crisi del giurista che non si ritrova più nella placida tranquillità dei propri fondamenti culturali oppure, in altri casi, si determina nella convinzione che, abbandonata la vecchia dogmatica, il diritto si debba adeguare alla mutata velocità della società<sup>6</sup>. Se l'uomo del diritto compenetrava le dimensioni temporali nelle qualificazioni della terzietà, l'inidoneità alla funzione per il mutamento della struttura dichiara l'esercizio debole della produzione giuridica sia sul piano giurisprudenziale che su quello legislativo<sup>7</sup>. Lo "spazio" del mercato globale «coincide con la messa in moto di processi giuridici segnati da una grande complessità. La complessità è data dal fatto che sono aumentati i soggetti protagonisti dei processi giuridici e che tali processi sono, per un verso, sospesi tra un carattere pubblico e un ca-

---

<sup>3</sup> Cfr. F. MERLINI, *La comunicazione interrotta. Etica e politica nel tempo della rete*, Bari, 2004, p. 99.

<sup>4</sup> N. POSTMAN, *Technopoly. La resa della cultura alla tecnologia*, Torino, 2003, pp. 70-71.

<sup>5</sup> Cfr. J. RIFKIN, *La fine del lavoro. Il declino della forza globale e l'avvento dell'era post-mercato*, Milano, 2000, pp. 353-433.

<sup>6</sup> Cfr. D. CANANZI, *Interpretazione Alterità Giustizia. Il diritto e la questione del fondamento sul pensiero di Paul Ricoeur*, Torino, 2008, pp. 275-315.

<sup>7</sup> Cfr. L. DI SANTO, *L'universo giuridico tra tempo patico e tempo gnosico*, Padova, 2012.

rattere privato e, per un altro verso, tra un carattere formale e un carattere informale»<sup>8</sup>. Chi detiene la produzione del diritto, merce umana, possiede la coscienza dell'uomo e la sua presenza nel tempo. «Il declino della politica è declino del diritto: tramontata l'immutabile verità dei *jura naturalia*, tramonterebbero altresì i *lògoi* storici e relativi, al posto dei quali s'insiederebbe lo sviluppo indefinito della tecnica. Il diritto, come volontà di scopo, e le molteplici *rationes legum* sarebbero soppiantati dall'unico scopo e dall'unica *ratio*, cioè dall'indefinito incremento della capacità di realizzare scopi»<sup>9</sup>. Se ciò è vero, il diritto paradossalmente “serve” per giuridificare la tecnica, dandole sovrastruttura e consenso. La tecnica è regola. Si pensi alle legislazioni che sorreggono gli “avanzamenti” della tecnoeconomia che sconvolgono il benessere ambientale o il patrimonio genetico senza tener conto di limiti razionali e morali<sup>10</sup>. I nuovi giuristi, tecnici dell'impresa, “guardano” al diritto dal “privato” delle loro scelte alla formazione delle regole che nel “pubblico” delineano i momenti dell'intersoggettività. «Questo esito segna *la privatizzazione del diritto* così che le relazioni si svolgono secondo *una disciplina che è di una parte, non è sovra le parti*. Si svolgono secondo l'orientamento imposto da una parte: vengono privatizzate, sono “*di parte*”»<sup>11</sup>. Il diritto come “scienza umana” si con-fonde tra “pubblico” e “privato”<sup>12</sup>.

## 2. Il ritorno della memoria

Questa trasmutazione del ruolo del diritto annuncia la distruzione del legame sociale e si profila un orizzonte unidimensionale in un contesto dove il ricordare o il prospettare assumono livelli eversivi. L'essenziale recupero della memoria-creazione richiama il profilo comunicativo del diritto ridotto oggi a mera medietà informatica e non centro di creatività della cultura della convivenza umana. La memoria quindi come potenziamento dell'individuo. In sua assenza non vi sarebbe passato. Con la sua *presenza* si prospetta il futuro con la scelta che permette all'uomo di riappropriarsi del suo tempo in una dimensione spaziale che coincide con i presupposti della libertà. La memoria quindi come chiave per accedere di nuovo ai luoghi della creazione, per superare

---

<sup>8</sup> M.R. FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Bologna, 2000, p. 63. Per una lettura critica intorno agli ultimi anni della globalizzazione, cfr. C. COTTARELLI, *Chimere. Sogni e fallimneti dell'economia*, Milano, 2023, pp. 85-106.

<sup>9</sup> N. IRTI, E. SEVERINO, *Dialogo su tecnica e diritto*, Roma-Bari, 2001, p. 8.

<sup>10</sup> J. RIFKIN, *Entropia*, Milano, 2000, pp. 11 ss.

<sup>11</sup> B. ROMANO, *Filosofia della forma. Relazioni e regole*, Torino, 2010, p. 204.

<sup>12</sup> Sulla relazione pubblico-privato, cfr. A. PUNZI, *Dialogica del diritto. Studi per una filosofia della giurisprudenza*, Torino, 2009, p. 265.

l'accesso al non-luogo digitale. Nello "spazio vissuto" si svolge il vivere e si produce sia sul piano materiale che immateriale, in tutti i casi è "presente" uno spazio del progetto. Uno spazio esperienziale. «Soggetto umano e spazio sono in una relazione di reciproca intenzionalità, li lega un "patto segreto" per cui uno fornisce un senso all'altro e viceversa»<sup>13</sup>. La ripresa del *logos*, del discorso o della narrazione, pro-mette la ricomposizione tra l'uomo e il proprio tempo interiore nello spazio vissuto. Si ritorna al *nomos*? La ripresa di discorso solidifica la posizione dei soggetti, il diritto allo stesso tempo è invocato e istituito, per i nuovi accordi di vita in comune. La conquista dello spazio coscienziale, il ritorno al *logos* come recupero della memoria collettiva sono le condizioni indispensabili per la produzione culturale del diritto. Ma con la crisi degli ultimi anni dell'Istituzione, deputata al monopolio del fare leggi, le imprese globali si sono costituite come «una nuova forma politica emergente di *governance*, oltre che una struttura di governo che riduce i costi di transazione. In realtà, esse sono più potenti degli stati nazionali nell'adattarsi in modo flessibile all'ambiente della competizione globale»<sup>14</sup>, anche alla competizione di tipo politico e a delineare strategie per la ricerca del consenso. Il conflitto latente nel seno della società è divenuto la perenne stabilità. Il *Leviatano* alle porte della realtà globale, nel suo "cavallo di Troia digitale", oggi è pronto ad entrare tra gli uomini e negli uomini attraverso gli impianti infomacchinali e paventa un futuro presente dove, in un contesto simile, la produzione delle norme acquisisce il ritmo del consumare e del consenso e perde la propria umanità. Il diritto perde l'uomo, non gli appartiene più. Il tempo dell'uomo potrebbe non essere più escludente ma condiviso con il tempo della macchina, non intesa come espressione dell'organizzazione sociale<sup>15</sup>, ma come metafora antropomacchinica. L'uomo-macchina come orizzonte prossimo, pronto ad "integrare" o a "sostituire" il vecchio uomo storico nella sua corporeità<sup>16</sup>, sia nelle sue funzioni fisiche che in quelle intellettuali, «ormai incapace di svolgere tutti i compiti richiesti dallo sviluppo produttivo, questo corpo si dispone ad integrare la propria attività con macchine che processano informazioni, così svolgendo

---

<sup>13</sup> V. IORI, *Lo spazio vissuto. Luoghi educativi e soggettività*, Firenze, 1996, p. 45.

<sup>14</sup> P. PERULLI, *La città delle reti. Forme di governo nel postfordismo*, Torino, 2000, p. 53.

<sup>15</sup> Cfr. S. LATOUCHE, *La megamacchina. Ragione tecnoscientifica, ragione economica e mito del progresso*, Torino, 1995, pp. 9-17. Scrive Latouche: «Si tratta di mettere in evidenza le contraddizioni e le difficoltà che la Megamacchina incontra su due punti in particolare: il confronto con quel che si conviene chiamare i "limiti naturali", da una parte; il conflitto tra logica tecnica, logica economica, logica politica, dall'altra. La crepa eventualmente esistente nel seno stesso del razionale è forse una possibile scappatoia dalle minacce del totalitarismo del sistema tecnico» (pp. 18-19).

<sup>16</sup> Scrive Punzi: «Se il vivo interesse che il tema dell'uomo-macchina suscita oggi presso gli studiosi e nel comune sentire si accompagna talora ad inquietudini ed a oscuri presagi è proprio perché quella costituzione ontologica è ormai oggetto più di domande che di certezze» (cfr. A. PUNZI, *L'Ordine giuridico delle macchine*, cit., pp. 1-27).

un lavoro insieme materiale e immateriale»<sup>17</sup>. La sensazione di timore se non di smarrimento vissuta nel “nuovo mondo” segnala la deiezione della soggettività slegata dal reale per il condizionamento informatico e informativo. «L’informazione condizionante agisce come un *virus* sull’individuo “portatore sano” che inconsapevolmente ne propaga la contaminazione»<sup>18</sup>. Il condizionante conosce il condizionato. Ne conosce le paure e le ambizioni. E di questa conoscenza percepisce i codici del potere. «In questo senso il sistema si presenta come la macchina avanguardistica che si tira dietro l’umanità, disumanizzandola per rumanizzarla ad un altro livello di capacità normativa»<sup>19</sup>. E quindi il livello normativo dell’era dell’uomo-macchina si adatta alla temporalità dell’istante, puntistica e funzionale. Un diritto senza memorie, semplice e idoneo per i macchinari che determinano scelte e strategie dei poteri economici e quindi politici, nell’era della globalizzazione compiuta. Il potere può disporre di una memoria senza il nesso col diritto umano? La conservazione della condizione potestativa non può non valutare il grado di crisi raggiunto dal diritto. L’intensificarsi del sistema di potere sul diritto rende quest’ultimo eccedente dinanzi alla creazione della strategie di comando delle grandi corporazioni e dei grandi organismi internazionali. L’*insecuritas* come scenario pre-figurato nel quale la paura è strumento di controllo delle *micro-praxis* sviluppatasi. Il soggetto senza dimensione giuridica, privo di rimemorazione rischia di disperdersi perché inidoneo ai ritmi del presente-ora. È necessario creare dunque plurime occasioni per riscrivere l’identità umana. A partire dalla volontà di tornare ad aprire la propria identità all’altro da sé. È decisivo recuperare la distanza tra gli esseri umani che la realtà virtuale ha falsificato, inducendo desideri ‘mimetici’ dove «inseguendo il modello rappresentato dall’altro, la mimesi piuttosto che “ripetere” l’alterità dell’altro, finisce con l’annientarla. [...] Nell’esclusione dell’altro non si tratta infatti di affermare semplicemente la propria identità data, ma di inseguire una propria identità solo *possibile* e ancora indeterminata, attraverso cui appagare il desiderio profondo e indistruttibile di essere diversi da ciò che si è»<sup>20</sup>. Ma ci si volge e ci si accorge della assordante solitudine. È il tempo del silenzio, in cui le parole vengono meno. Ma il silenzio stesso si pone nel suo essere discorso preparatorio e fa sentire la sua voce, si fa parola.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, p. 15.

<sup>18</sup> R. TERROSI, *La filosofia del postumano*, Genova, 1997, pp. 80-81.

<sup>19</sup> J.F. LYOTARD, *La condizione postmoderna*, Milano, 1981, p. 114.

<sup>20</sup> F. CIARAMELLI, *La distruzione del desiderio. Il narcisismo nell’epoca del consumo di massa*, Bari, 2000, pp. 30-31.

### 3. Il ritorno della persona

Nella latente afasia del diritto, che ne è della persona? La condizione della dispersione del diritto depersonalizza e giustifica abusi. È questa società che per il suo essere *non luogo* esprime una *zona grigia* del non senso della relazione dell'uomo con l'uomo al punto tale da parlare di una crisi della civiltà. Che ne è del diritto? Riesce esso ancora a incontrare l'uomo e a definirne un'identità esistenziale unica? La dimensione della persona spezza una tensione esistenziale costitutiva che riesce a esprimere una temporalità della scelta coscienziale, sul piano della comprensione identitaria, nel pieno dell'ortonomia del diritto. L'uomo se è privo della parola non attiva il diritto, non volge lo sguardo verso l'altro, chiuso nel patire di una fattualità oggettivante. Il suo patire può attivare la parola di chi è attore di un fare, negato al senso esistenziale, che si definisce in una forma asettica senza distinzioni. Il Diritto dello Stato non fa che registrare ciò che si afferma fattualmente enunciando le parole dei vincitori che ridisegnano scenari e modelli, valori e idealità. Un modello che si identifica come un motore immobile e che delinea equilibri statici. Qui il punto. La legalità che *giustifica* è contingente, si svolge in modo lineare, non ricorda il passato e non progetta il futuro. Si *ritiene* in una dimensione presente dove funziona. Il *plus di senso* che sente la giustizia non ammette giustificazioni, dato che esso apre uno spazio simbolico dove il *logos* attiva il diritto (*nomos*) in direzione di una nuova consapevolezza della dignità della persona. Per questo motivo «il fenomeno diritto si presenta quando l'altro viene incontrato anche e prioritariamente nella sua interezza esistenziale, ovvero quando entra in una relazione come un *chi* e dunque non solamente come un *qualcosa*»<sup>21</sup>. Il diritto umano si occupa dell'uomo, non si sofferma sulla regolarità della sua indecente perfezione che fissa l'uomo concreto nella condizione mistificante di un fare per nulla. Altrimenti il coesistere verrebbe meno, racchiuso in una logica di un *fare* disperato e cristallizzato nella forma del capitale indifferente. Ma non basta, per la comprensione della profondità dell'uomo che è dietro il fare, invocare il senso del giusto nella narrazione della vicenda di una esistenza, la quale non si delimita nell'agire giuridico ridotto a un fare della legalità. Tornare al diritto, ritrovando l'uomo nella sua concretezza tra coscienza e memoria, significa ridiscutere i diritti nel segno di una ripresa di senso non più frammentata. L'apertura relazionale di cui la persona si mostra capace, non solo nella dimensione dell'io ma anche nel rapporto con gli

---

<sup>21</sup> B. ROMANO, *Scienza giuridica senza giurista: il nichilismo perfetto. Trenta tesi per una filosofia del diritto*, Torino, 2005, pp. 202 ss.

altri, sembra contenere in sé tutti gli elementi necessari per la riscoperta di un'ermeneutica idonea al ripristino di un diritto espressione di valori finalizzati a una cultura giuridica della dignità. Non si è persone ma lo si diventa nella ricerca continua di una intersoggettività del bene comune. Non sono sufficienti norme e legislazioni per giustificare scelte che rendono l'uomo *assente* nella propria coscienza, ma urge l'esigenza di considerare una axiologia giuridica che inneschi un recupero di senso in direzione del giusto. Nell'era del mercato dei corpi, dagli umani a quelli politici, il diritto sembra esplicitare il ruolo guida fondamentale di liberazione e di umanizzazione del conflitto, ora più che mai data la condizione innegabile di una parola perduta che cede dinanzi alla forza del linguaggio numerico della scienza e del mercato. Nel suo svolgersi il diritto richiede un continuo rinvio di senso, nella parola circolante e non disponibile. Al di là dei codici vi è l'opera creativa del giurista, in quanto «la scrittura della legge non dice una volta per tutte, ma inaugura un universo di discorso dove il giurista può approssimarsi alla verità»<sup>22</sup>. Vi è una sostanziale contraddizione tra i diritti semplicisticamente dichiarati e il vissuto dell'uomo nella propria unicità in quanto individuo. Questa contraddizione può essere sanata dalla ripresa dell'uomo nel suo essere concreto, nella propria condizione palpitante, laddove il *nomos* incontra il *pathos* nel recupero creativo della memoria. «Senza la sua memoria il diritto non esisterebbe, perché il diritto stesso è la memoria riflessa nel limite. Il diritto, d'altra parte, è soggetto e insieme destinatario della sua memoria. Memoria, naturalmente, non è il ricordo, memoria è l'unità della differenza di ricordare e dimenticare. Memoria, quindi, è la presenza del diritto a se stesso in ogni sua operazione»<sup>23</sup>. Diventare persone nella verità significa proporsi attraverso una sovrastruttura simbolica che rigetti ogni deriva utilitaristica e funzionale. In questo percorso di riconquista si riattiva il diritto e la sua memoria creativa.

#### 4. Lo stato dell'arte

Ma nel mondo complesso della tecnocrazia dunque, con l'avvento delle nuove tecnologie della comunicazione, con la trasfigurazione della realtà politica e sociale dovuta alla presenza di *non* persone totalmente incarnate con la tecnologia digitale, incapaci di separarsi dallo stato di

---

<sup>22</sup> Cfr. A. PUNZI, *Il logos tra le carte del giurista*, in AA.VV., *Percorsi di fenomenologia del diritto*, Torino, 2007, p. 159.

<sup>23</sup> R. DE GIORGI, *Limiti del diritto, Presentazione*, in *Rivista di Filosofia del diritto*, VI, numero speciale 2017, pp. 17-18. Sul tema cfr. P. RICOEUR, *Ricordare, dimenticare, perdonare. L'enigma del passato*, Bologna, 1998.

presentificazione espresso solo dalla connessione senza interruzioni, sul piano della vivibilità politica, la realtà nella quale operiamo presenta gradi di separazione di un certo peso con questioni fondanti quali il consenso e la formazione per i cittadini e l'azione politica e l'attività deliberante della classe dirigente. Come scrive Mancuso, «ciascuno potrà valutare se sia e quanto sia rilevante il nesso tra crisi dello Stato, crisi del diritto e crisi della democrazia, laddove il consenso venga considerato quello irriflesso e automatico del “non c'è alternativa”, ovvero il dissenso sia stravolto in modo radicale e iperconflittuale, così da coinvolgere e demolire i modi stessi della rappresentanza politica, aggirandola, riducendola o privatizzandola»<sup>24</sup> La democrazia partecipativa subisce danni incalcolabili da una circolazione delle *fake news* che diventano a loro volta strumenti di lotta politica<sup>25</sup>. Già cinquanta anni fa, la Arendt lucidamente rifletteva su falso in politica e distingueva tra tre tipi di verità: la verità razionale o filosofica, la verità scientifica e la verità di fatto<sup>26</sup>. Ma che ne è del diritto? Scrive Alpa: «non possiamo calcolare, oggi dove ci porteranno gli algoritmi. Né se saranno sufficienti le categorie tradizionali del diritto ad assegnare una veste giuridica a tutte le situazioni da essi creati, oppure se sarà necessaria una disciplina *ad hoc* per poter dare soluzioni certe a tutte le questioni sollevate. Il diritto è diventato una scienza malleabile, più flessibile e avvolgente di quanto non fosse nel passato»<sup>27</sup>. Un diritto capace innanzitutto di vigilare anche a livello sociale sulla costruzione dei moduli comunicazionali che tendono a incrementare le informazioni false che istigano atti di discriminazione. Si tratta dunque di ravvivare e proteggere la relazione tra verità e convivenza sociale al fine di, come accade spesso ormai per la massiva presenza in Rete di *fake news*, evitare al falso di essere considerato come vero, con gravi conseguenze per le democrazie. Su questo versante dietro la mistificazione del vero col falso, si nasconde sempre la convinzione che non ci sia bisogno di alcuna competenza per indirizzare l'opinione pubblica su qualsiasi tema corrente<sup>28</sup>. Per giungere alla verità bisogna attrezzarsi e avere la certezza di possedere il diritto di vivere in una società che vada nella direzione di un sentire di tutti della responsabilità della verità pubblica. Scrive Nichols che tra competenza e democrazia va ad instaurarsi una *spirale della morte*. «Il rapporto tra esperti e cittadini, al pari di quasi tutte le relazioni in una de-

---

<sup>24</sup> F. MANCUSO, *Istituzione. L'incontro tra diritto e società*, in T. GRECO, A. ANDRONICO, F. MACIOCE (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Torino, 2019, p. 197.

<sup>25</sup> Cfr. L. DI SANTO, *Per un'ermeneutica dei diritti sociali. I quattro pilastri. Famiglia Lavoro Partecipazione Salute*, Bologna, 2020.

<sup>26</sup> Cfr. H. ARENDT, *Verità e politica*, Torino, Bollati Boringhieri, 2004.

<sup>27</sup> G. ALPA, *L'intelligenza artificiale. Il contesto giuridico*, Modena, 2021, p. 10.

<sup>28</sup> Cfr. Y. MOUNK, *Popolo vs Democrazia. Dalla cittadinanza alla dittatura elettorale*, Milano, 2022, p. 27.

mocrazia, si basa sulla fiducia. Quando questa crolla, esperti e profani entrano in guerra. E quando questa accade, la democrazia può avvitarci in una spirale della morte che presenta un pericolo immediato: degenerare nel governo delle masse o in una tecnocrazia elitaria»<sup>29</sup>. Dobbiamo chiederci se effettivamente esista un diritto alla verità e se sia possibile un equilibrio tra lo stesso e il principio costituzionale alla libertà di espressione. Ma ogni persona per partecipare necessita di informazioni che siano “vere” o almeno di sapere quali siano quelle “false” e possiede i cosiddetti “diritti atletici” in quanto la verità è un bene giuridico e politico. Scrive la D’Agostini, «La violazione dei diritti atletici di collettività e individui potrebbe costituire un’aggravante in reati normalmente considerati lesivi di altri beni, o un reato in sé. Azioni considerate legittime o non giuridicamente rilevanti, come i revisionismi ideologicamente orientati, le interpretazioni tendenziose di verità incerte, l’uso di verità parziali per produrre o favorire il formarsi di credenze false, una volta fissate le idee sul “bene-verità”, potrebbero ricevere valutazioni più accurate e sanzioni commisurate al danno che tali comportamenti arrecano al benessere degli individui e delle collettività»<sup>30</sup>.

## 5. Il limite necessario: il diritto

È necessario riattivare il diritto nella relazione memoria-verità. Dinanzi alla *praxis* delle forze sociali sempre più complessa e articolata la cultura giuridica deve porsi nella condizione di accompagnare il cambiamento sociale. Da un lato veicolare i valori sociali nell’area del diritto affinché possano essere giuridificati e quindi riconosciuti dalle norme, dall’altro contenere ogni espressione di vitalità comunitaria in un limite della legge. «*Limiti del diritto*: è una questione essenzialmente filosofica perché qualsiasi elaborazione concettuale dei *limiti del diritto* include in sé già la riflessione di una differenza, cioè di una delimitazione che rende possibile il concetto del suo oggetto. *Limite*, infatti, non può restare inaccessibile a se stesso, deve essere determinato, cioè deve essere delimitato anch’esso: è un concetto filosofico»<sup>31</sup>. Sul piano filosofico dunque il concetto di limite è presente in ogni momento del nostro esistere in quanto ogni essere umano lo sperimenta. Da Kant, che cerca di determinare i limiti per un corretto uso della ragione, a Hegel nel suo essere mediazione e relazionalità sino ai giorni nostri nel solco di Derrida e Luhmann su tutti. Ontolo-

---

<sup>29</sup> T. NICHOLS, *La conoscenza e i suoi nemici. L’era dell’incompetenza e i rischi per la democrazia*, Roma, 2018, p. 214.

<sup>30</sup> F. D’AGOSTINI, *Diritti atletici*, in *Biblioteca della libertà*, LII, 2017, n. 218, p. 7. Cfr. M. PLUTINO, *Verità e opinione pubblica. Preservare la democrazia costituzionale «onlife»*, Soveria Mannelli, 2024.

<sup>31</sup> R. DE GIORGI, *Presentazione in Limiti del diritto. Prospettive di riflessioni e analisi*, Lecce, 2018, p. 11.

gicamente l'uomo nel suo fare, nella sua *praxis* "vive nel limite" della propria coscienza. Se da un lato questo significa stare nella fissità del proprio "limitarsi" non esprimendo una presenza che coordina le fasi della propria esperienza vitale, dall'altro il limite sprigiona il proprio dinamismo richiamando l'essere umano alla responsabilità nell'esperienza dell'esserci. Dunque il limite non rimane statico o stazionario, ma è dinamico. Il diritto esprime la dinamicità necessaria per riconoscere la *praxis* che nella società viene espressa attraverso la vitalità estrinseca delle forze sociali. «La *praxis* si pone come la forma propria del movimento di tutti gli enti e di quell'ente in particolare che è l'uomo. [...] L'uomo si protende verso il futuro in attesa del tempo per la decisione. Cioè per agire, ovvero per vivere. Il futuro sottolinea la natura della vita: quella della *praxis*»<sup>32</sup>. Il dinamismo del limite giuridico coinvolge l'uomo alla radice stessa della sua natura e lo abbraccia interamente nell'esercizio positivo di tutta la complessità e diversità. In questa temperie della contemporaneità prendono corpo l'incontro o lo scontro tra l'azione sociale degli individui e la funzione di riconoscimento del diritto nella realtà sociale dove si sviluppa la dinamica del rapporto tra il cambiamento storico e il limite giuridico protesi alla costante ricerca di un equilibrio sempre in bilico. Sul piano dell'ordinamento giuridico quando il ricambio normativo trova delle limitazioni di natura formale e sostanziale sembra evidente che si generi un blocco che va riconosciuto nelle stasi del limite giuridico. Ma al di là dell'aspetto "applicativo-normativo", il punto nodale per la rilevanza della questione è da riscontrare nel dislivello temporale tra valore giuridico e sviluppo storico-sociale. Scrive Capozzi, «il valore giuridico è intemporale quale condizione di possibilità dello sviluppo storico sociale che ha la temporalità come simbolo»<sup>33</sup>. Dinanzi alla proliferazione, sempre più veloce di nuove *issues* nel contesto storico-sociale dominato dal codice della velocità digitale, il limite giuridico deve essere sempre più ampio e capace di comprendere i valori generativi della continua emancipazione delle persone e delle comunità. Il bisogno inespresso è quello di «fare esperienza della norma come tale [e che...] venga sempre *praticata* la differenza tra il suo dover-essere e il suo essere realizzata, tra il dover-essere e l'essere del dover-essere. Praticata e non semplicemente *conosciuta*, dal momento che essa non è già data»<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> L. RUGGIU, *La vita come praxis e il tempo dell'attesa in Aristotele*, in M. RUGGENINI, L. PERISSINOTTO (a cura di), *Tempo, evento e linguaggio*, Roma, 2002, pp. 149-157.

<sup>33</sup> G. CAPOZZI, *Filosofia Scienza e «Praxis» del diritto*, Napoli, 1992, p. 200.

<sup>34</sup> T. GAZZOLO, *Norme giuridiche e ragioni per agire*, in *Rivista di Filosofia del diritto. Approaching inter-legality*, 1, 2022, p. 155.

6. Conflitto “latente” e conflitto “patente” come interazione tra *praxis* e limite giuridico

È nella comunità che la *praxis* dinamizza il dialogo tra valori e modelli. L'equilibrio necessita di ritrovarsi nella temporalità nell'esserci del limite in quanto «il modello con cui si istituisce una comunità, da un lato è una *costante* nelle *variabili temporali*, dall'altro è sottoposto a limitazioni di durata. [...] Altrimenti, il modello sarebbe la pietrificazione del valore e si convertirebbe da garanzia di progresso in minaccia di regresso degli esseri sociali. Benché non si possa quantificare aprioristicamente la durata dei modelli di comunità, sussiste tuttavia un criterio non meno ovvio di previsione del tempo sociale, in dipendenza della vitalità dei valori che si incorporano nelle istituzioni. I modelli con cui si istituiscono le comunità, si estinguono con l'esaurirsi della vitalità dei valori»<sup>35</sup>. Per tale motivo, il limite giuridico nella sua espansione deve sforzarsi nel comprendere la dimensione assiologica dell'azione sociale affinché venga determinata la presenza o l'assenza del valore dentro e fuori il diritto. «Il diritto, per i fini che persegue come valore, implica da un lato la temporalità come sua proprietà, dall'altro la intemporalità come proprietà delle individuazioni storicosociali dell'agire in una tendenza non solo di *equilibrio*, ma anche di *conflitto latente o patente* nella dinamica del diritto»<sup>36</sup>. La relazione tra tempo e limite è centrale. In particolar modo se intendiamo il tempo come pienezza e lo spazio come limite. Come scrive Papa Francesco «il tempo è superiore allo spazio»<sup>37</sup>. E sulla base della differenza tra limite giuridico e valore giuridico nascono i dislivelli della conflittualità sociale. Più il limite giuridico tende al futuro più la presenza dell'apertura ai fenomeni sociali è larga e comprensiva. I valori che sono generati nel cuore della *praxis* sociale richiedono al diritto una stabilizzazione sul piano della positività della legge. «La conflittualità latente è il fenomeno che si genera nel rapporto tra valore giuridico e sviluppo storico-sociale a cagione della intemporalità dell'uno e della temporalità dell'altro»<sup>38</sup>. Nel caso di una sterilità sociale nella creatività valoriale, il limite giuridico si restringe in una compressione culturale che tramuta i valori in disvalori con conseguenze gravi sull'equilibrio politico del Sistema che inevitabilmente entra nell'oblio di una crisi che ha visto nel passato scontrarsi le forze sociali e i poteri dello Stato, in una mistificazione che ha portato, come detto, la trasformazione del Corpo politico in Corporazione tecno-economica. «La società è come imprigionata e reclusa

---

<sup>35</sup> G. CAPOZZI, *Forze leggi e poteri*, Napoli, 2005, pp. 113-114.

<sup>36</sup> ID., *Filosofia scienza e praxis del diritto*, cit., p. 199.

<sup>37</sup> PAPA FRANCESCO, *Evangelii Gaudium. Esortazione apostolica*, Bologna, 2013, pp. 150-151.

<sup>38</sup> G. CAPOZZI, *Filosofia scienza e praxis del diritto*, cit., p. 199.

in se stessa con le sue “forze positive”, perché da un lato non trova sviluppo istituzionale per la latenza della maieutica dello Stato, dall’altro è sotto l’egemonia delle “forze negative” che riducono il vissuto collettivo<sup>39</sup>. Solo attraverso dunque, come abbiamo visto, il superamento della crisi del “limite giuridico” le grandi questioni della *praxis* dell’oggi, dalla cura delle fragilità alla comprensione delle grandi migrazioni nel quadro della nuova realtà generativa dell’intelligenza artificiale, nella loro cocente attualità innervate nella società, possono essere giuridificate da un diritto espressione dei valori comunitari nutriti dal recupero della memoria creatrice e aletica e allo stesso tempo capace di porsi nella dimensione di un limite in movimento, largo e dedito all’accoglienza delle istanze sociali più bisognose di Cura. Solo in questa direzione, nel recupero dei valori sociali si attua un ritorno all’equilibrio della *praxis* tra società e Stato nella conversione dei valori storico-sociali in valori giuridici mediante il riconoscimento del limite giuridico che è presenza e allo stesso tempo assenza per l’assunzione di tutte le tonalità emotive dell’universo giuridico quindi umano in quanto «proprio in forza della tonalità emotiva l’uomo non è mai soggetto singolo, ma è sempre in relazione con gli altri»<sup>40</sup>. Una nuova cultura del diritto innescata da un fare che non nasce dal nulla, o da altri “nichilismi tentatori”, ma dalla Persona nel suo Essere che è inizio e fine della Storia dell’uomo e della sua coscienza per la costituzione e l’espansione di un “ambiente umano”. Dunque: «Di fronte a sé il diritto ha il mondo, è al limite. E cosa il diritto al limite? Si continua, si sospende, si inibisce o si conclude? E questo mondo che il diritto ha di fronte a sé come appare? Cosa si vede quando si è di fronte al mondo? [...]. Il mondo è il limite del diritto perché è il limite della società del mondo»<sup>41</sup>.

LUIGI DI SANTO

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, p. 188.

<sup>40</sup> M. HEIDEGGER, *Logica e linguaggio*, Milano, 2008, p. 217.

<sup>41</sup> R. DE GIORGI, *Limiti del diritto, Presentazione*, in *Rivista di Filosofia del diritto*, cit., p. 7.